



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

**Ministero Sviluppo Economico**  
**Dipartimento Regolazione Mercato**  
**USCITA - 22/07/2008 - 0009196**

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura

48100 **RAVENNA**

Alla cortese attenzione della dott.ssa Maria  
Cristina Venturelli

OGGETTO: Requisito tecnico-professionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) - Idoneità della **Laurea di dottore in Architettura - Sig. ...omissis...**

Con nota prot. n.8335 del 9 luglio 2008 codesta Camera ha chiesto di conoscere per quali tipologie di impianti, tra quelle previste all'art. 1 della norma richiamata in oggetto, possa essere considerata abilitante la **Laurea di dottore in Architettura** conseguita dal **Sig. ...omissis...** presso l'Università "Politecnico di Milano" in data 8 luglio 1996 (vecchio ordinamento), ai fini del riconoscimento del requisito in oggetto, che dà titolo ad assumere la qualifica di responsabile tecnico in imprese esercenti l'attività di impiantistica.

A tal fine, ha allegato copia del certificato rilasciato dall'Università medesima dal quale risultano, oltre alla votazione finale, anche gli esami effettuati dal Sig. ...omissis...

Codesta Camera chiede, in generale, delucidazioni in merito al valore di talune pronunzie del Consiglio Universitario Nazionale, trasmesse, a suo tempo, da questo Ministero.

Codesto Ente ha, inoltre, chiesto informazioni circa l'applicabilità del parere espresso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, in ordine alla problematica in esame, con nota esplicativa del 23 aprile 2008.

Si fa presente, al riguardo, che il C.U.N., a partire dalle adunanze del 12 luglio 2007, ha affermato che essendo i corsi di laurea "*contenitori ampi nei quali possono essere istituiti corsi differenziati tra loro per percorso formativo e contenuti, anche a parità di denominazione*" è necessario "*procedere al puntuale esame del curriculum di ciascun laureato per il quale il quesito venga posto*".

Ogni parere è pertanto reso sulla base dello specifico curriculum e pertanto è limitato alla persona in questione.

Ne consegue che, come affermato dal C.U.N., il parere reso da questo organo "non potrà essere automaticamente esteso a tutti coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di studio".



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

Quanto sopra ha valenza, sempre secondo il C.U.N., sia per la L.122/82 che per il D.M. 37/2008.

Resta comunque fermo il principio che la responsabilità del procedimento di valutazione del titolo rimane in capo a codesta Camera (o alla C.P.A.), salvo volersi avvalere del competente parere espresso dal C.U.N..

In proposito si rappresenta che, in relazione alla tematica in oggetto, è stato richiesto apposito parere al C.U.N., e che, non appena possibile, se ne informerà dell'esito codesta Camera.

Infine, in ordine alla nota esplicativa rilasciata dall'Ufficio Legislativo in data 23.4.2008 e, in particolare, in merito alla validità della cosiddetta laurea breve ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4 comma 1 lettera a) del decreto 37, si rappresenta che il C.U.N. ha più volte legittimato in passato il possesso dei requisiti di cui all'ex L.46/90, per specifici diplomi di laurea breve e, di recente, con riferimento specifico al dm 37/08, ha ritenuto che alcune lauree triennali (con l'avvertenza di cui appresso) fossero abilitanti per una o più lettere del ridetto dm 37/08 (ex pluribus adunanze 16 aprile 2008 e 8 maggio 2008) .

In ogni occasione però il C.U.N. ha più volte specificato e sottolineato come il riconoscimento del titolo di laurea breve, ai fini del possesso dei requisiti, vada valutato di volta in volta sulla base del programma di studi seguito dal soggetto interessato. Pertanto si ritiene che la nota esplicativa 23.4.2008 non debba ritenersi applicabile ai fini della problematica qui evidenziata.

IL DIRETTORE GENERALE

Aldo Mancurti

F.to Mancurti

f.to Maceroni